



TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA

per il Distretto del Lazio

PRESIDENZA

00193 – ROMA Via Triboniano n. 5

Tel. 06 98011211 – 06 98011203

Prot. n. 342/2026

Roma, 13.03.2026

Al C.O.A.

di Roma

Alle CAMERE PENALI

del Distretto

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Al Direttore delle Cancellerie

dell'Ufficio di sorveglianza

➤ **p.c. Ai Sigg. Magistrati dell'Ufficio**

LORO RISPETTIVE SEDI

Oggetto: Accesso dei Sigg. Avvocati presso le Cancellerie dell'Ufficio

Il Presidente,

stante la gravissima scoperta di personale amministrativo, recentemente ulteriormente acuitasi e oggetto di apposita comunicazione anche agli organismi forensi in indirizzo, al fine di ottimizzare i servizi di Cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza, **si invitano i Sigg. Avvocati a recarsi presso lo sportello di ciascuna Cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza negli orari consentiti esclusivamente per la visione degli atti contenuti nel fascicolo cartaceo e previa autorizzazione del Magistrato procedente**, trattandosi di fase procedimentale in cui non è ancora garantito il contraddittorio e in cui deve essere preservata l'eventuale segretezza degli atti a tutela di terzi.

Le richieste di autorizzazione all'esame del fascicolo dovranno essere indirizzate dal difensore munito di nomina al Magistrato procedente ed inviate a mezzo p.e.c. all'indirizzo depositoattipenali.uffsorv.roma@giustiziacert.it.

Salvo procedimenti relativi a collaboratori di giustizia (anche 58 ter O.P.), i difensori devono intendersi autorizzati alla visione del fascicolo con il deposito dell'atto.*

Per l'autorizzazione all'estrpolazione di copia è **consigliabile l'utilizzo dell'apposito modello, estrapolabile anche sul sito web del Tribunale di sorveglianza, recentemente aggiornato.**

Eventuali istanze di sollecito devono intendersi consentite esclusivamente in forma scritta a mezzo p.e.c. inviata all'indirizzo depositoattipenali.uffserv.roma@giustiziacert.it dal difensore munito di nomina.

La consultazione è consentita solo ai difensori nominati; laddove la nomina non risulti dal registro SIUS (o dal registro SIEP per "gli arresti domiciliari esecutivi" o per le esecuzioni sospese ex art. 656 co. 5 c.p.p.), potrà essere anticipata allegando copia alla mail di richiesta, con successivo deposito dell'originale il giorno della consultazione.

Eventuali soggetti incaricati della **visione del fascicolo e dell'estrpolazione di copia** ex art. 116 c.p.p. dovranno produrre l'**atto di delega sottoscritto dal delegante, il tesserino di iscrizione all'albo - se il delegante è un avvocato - e il proprio documento di identità. Se la delega viene rilasciata dal soggetto destinatario dell'esecuzione penale, dovrà essere allegato il documento di riconoscimento del delegante, oltre che del delegato.**

Per i fascicoli relativi a **soggetti sottoposti a speciale programma di protezione ex d.l. 82/91**, la delega deve intendersi **valida esclusivamente se conferita ad altro difensore**, risultando presenti nel fascicolo **atti" classificati"** o comunque di cui è vietata la divulgazione per l'**apposizione di tale clausola ex art. 262 c.p.**

Al solo fine di una corretta informazione, si precisa che relativamente a detti procedimenti deve escludersi la possibilità di estrpolazione di copia, essendo consentita unicamente la visione degli atti (art. 42 Legge 3 agosto 2007, n. 124).

Il Presidente

Marina Finiti

* autorizzazione del giudice.

Come precisato in sollecitazione di alcuni difensori, che intendevano riferire l'atto alla richiesta di autorizzazione inoltrata al giudice, interpretazione

non ritenuta anche molto in profilo logico e

conseguenziale ^{ottenere il} ~~per~~ tenere della circolar. Si comunica a tutti i difensori

Roma 25.3.26

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Finiti